

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

116° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1971

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino » (1411) (D'iniziativa dei deputati D'Alessio ed altri; Darida) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 1552, 1554, 1555 e passim
BIAGGI	1554, 1555
CIPPELLINI	1556
MACCHIAVELLI, sottosegretario di Stato per le finanze	1554, 1556
MASCIALE	1555
ZUCCALÀ, relatore alla Commissione	1553, 1554 1555 e passim

Discussione e approvazione:

« Modifica alla legge 19 aprile 1967, n. 305, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » (1965) (D'iniziativa del de-

putato Ollietti) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 1550, 1551
MACCHIAVELLI, sottosegretario di Stato per le finanze	1551
MASCIALE	1551
ZUGNO, relatore alla Commissione	1550

La seduta ha inizio alle ore 18.

Sono presenti i senatori: Baldini, Biaggi, Buzio, Cipellini, Corrias Efsio De Luca, Masciale, Martinelli, Pennacchio, Soliano, Zuccalà, Zugno.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Andò, Fada e Segnana sono sostituiti rispettivamente dai senatori Noè, Benaglia e Ricci.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Macchiavelli e per la difesa Guadalupi.

SOLIANO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Modifica alla legge 19 aprile 1967, n. 305, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti** » (1965), **d'iniziativa del deputato Ollietti** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica alla legge 19 aprile 1967, n. 305, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti », d'iniziativa del deputato Ollietti, già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, la discussione di questo disegno di legge assume particolare significato per l'improvvisa, immatura scomparsa del senatore Berthet — alla cui memoria rivolgo un commosso e reverente pensiero — che dello stesso era stato nominato relatore. Nell'invitare il senatore Zugno a riferire alla Commissione sul disegno di legge, auspico che questa voglia accoglierlo quasi come un omaggio nei confronti del collega scomparso, che per questo disegno di legge e per la sua Valle d'Aosta tanto si era adoperato.

Z U G N O , relatore alla Commissione. Desidero anzitutto associarmi con commozione alle parole di cordoglio testè pronunciate dall'onorevole Presidente per l'improvvisa e immatura scomparsa del senatore Berthet, di cui ricordiamo tutti la serietà, l'impegno e la competenza: accogliendo l'invito del Presidente, riferirò sul provvedimento in esame, con ciò intendendo rendere omaggio alla persona del compianto nostro collega e al suo attaccamento per la Valle d'Aosta.

Entrando nel merito del disegno di legge, dirò che, come è noto, in attesa che per la Valle d'Aosta siano concordate le norme di attuazione della Zona franca, prevista dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 feb-

braio 1948, n. 4, si manifesta la necessità per alcuni generi che i relativi contingenti previsti dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, da immettere al consumo esenti dal dazio, dai diritti amministrativi e dall'imposta di fabbricazione, vengano adeguati alle effettive esigenze locali, in relazione all'aumento della popolazione stabile e provvisoria, dei lavoratori e loro familiari non residenti e delle presenze dei turisti-villeggianti, nonché all'incremento della motorizzazione, che si sono verificati dal 1967 ad oggi.

I generi per i quali si rende necessario tale adeguamento sono i seguenti: zucchero, caffè crudo, spiriti, birra, benzina, gasolio, libri di testo scolastici, attrezzature per l'agricoltura. Ora, il disegno di legge in esame propone appunto che i relativi contingenti vengano aumentati nella seguente misura: zucchero, da quintali 40.000 a quintali 45.000; caffè crudo, da quintali 6.000 a quintali 6.500; birra, da ettolitri 10.000 a ettolitri 15.000; benzina, da quintali 150.000 a quintali 250.000; gasolio, da quintali 50.000 a quintali 70.000; libri di testo scolastici in altre lingue da lire 10.000.000 a lire 15.000.000; attrezzature per l'agricoltura da lire 75.000.000 a lire 120.000.000. Sono inoltre previste alcune voci nuove e cioè: gas di petrolio liquefatti per uso domestico, quintali 70.000; attrezzature per l'industria, lire 1.500.000.000.

Come ho già detto, l'aumento di questi contingenti si rivela necessario in relazione allo sviluppo della popolazione e particolarmente in relazione allo sviluppo del parco automobilistico che si è andato realizzando in questi anni. Per quanto riguarda, per esempio, la benzina, nell'anno 1969 sono stati distribuiti buoni benzina agli aventi diritto per un totale di quintali 166.872 contro una disponibilità in contingenti di quintali 150.000: e l'insufficienza dell'attuale contingente appare più che evidente se si tiene conto che dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1969 si è avuto un incremento per le autovetture del 54,1 per cento, per i motocicli del 20,4 per cento, per gli autocarri del 27,5 per cento.

In considerazione di quanto sopra esposto la proposta di aumento contenuta nel

disegno di legge in esame appare più che giustificata. Lo stesso dicasi per quanto riguarda lo zucchero, la birra e le attrezzature per l'agricoltura, soprattutto tenuto conto dell'aumento della motorizzazione in questo settore. Faccio inoltre presente che, al fine di evitare che qualche tipo di macchina od attrezzo agricolo non venga ammesso all'esenzione perchè di tipo non contemplato dalla classificazione prevista dalle voci riportate dalla citata legge n. 305, si è ritenuto opportuno sostituire l'attuale classificazione con la dizione più semplice e di carattere più generale « attrezzature per l'agricoltura », in modo che tutte le attrezzature che comunque servano alla coltivazione dei fondi, anche se non rientranti in una descrizione determinata, abbiano titolo ad ottenere l'agevolazione di cui trattasi.

Si tratta, in sostanza, di un provvedimento che non innova ma si limita ad aggiornare disposizioni precedenti, in considerazione — ripeto — dello sviluppo della popolazione, della economia in generale e del turismo che si è andato realizzando nella Regione in questi anni, con ciò rispondendo pienamente, a mio avviso, allo spirito della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, già ricordata. Per i suesposti motivi non posso quindi che invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. Se non sbaglio, la legge 19 aprile 1967, n. 305, aveva fissato la sua efficacia dal 1° gennaio 1967 per evitare complicazioni nella determinazione dei contingenti. Sarebbe forse opportuno anche ora, a mio parere, indicare che il provvedimento che stiamo approvando entri in vigore dal 1° gennaio 1972.

M A S C I A L E . Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

Z U G N O , *relatore alla Commissione.* Faccio notare all'onorevole Presidente che il disegno di legge in esame già prevede all'articolo 2 che la legge abbia efficacia dal 1° gennaio 1971: e questo, evidentemente, per sanare una situazione venutasi a determinare

in conseguenza del fatto che il numero dei buoni distribuiti è sempre stato superiore rispetto al relativo contingente. Non era possibile infatti negare a chi ne aveva diritto di godere del beneficio, pur essendo arrivati al limite di tale contingente.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Desidero innanzi tutto associarmi alle espressioni di cordoglio formulate all'inizio della seduta dal Presidente e dal senatore Zugno per l'imatura scomparsa del senatore Berthet, che noi tutti ricordiamo sempre attento e preciso non solo nei confronti dei problemi riguardanti la sua Valle d'Aosta, ma anche nei confronti di problemi di carattere più generale. Sono anche io del parere quindi che il modo migliore per onorarlo sia quello di dimostrare in concreto — accogliendo il disegno di legge in esame — che la Commissione finanze e tesoro ricorda l'opera svolta con competenza e passione dal senatore Berthet per la soluzione di alcuni importanti problemi della Valle d'Aosta. Dal punto di vista dell'amministrazione finanziaria e evidente che sorgono talune perplessità e preoccupazioni perchè si aumentano in modo notevole le agevolazioni fiscali per questa regione. Tuttavia credo che il senatore Zugno abbia messo in evidenza come in questi ultimi anni l'economia di questa vallata si sia trasformata notevolmente, anche se spesso si è dibattuta tra grosse difficoltà di carattere generale, legate al particolare regime della montagna. In definitiva, il provvedimento in discussione tende a far sì che i contadini della Valle d'Aosta, invece di scendere nelle città, possano restare nelle loro zone: infatti il disegno di legge non va tanto a favore della popolazione turistica, quanto di quella che vive e opera sul posto. Pertanto il Governo dà il suo parere favorevole al disegno di legge. Prego inoltre il Presidente, qualora si facesse interprete dei sentimenti della Commissione nell'esprimere le condoglianze per la scomparsa del senatore Berthet, di voler unire i miei personali e quelli del Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

6^a COMMISSIONE

116° RESOCONTO STEN. (30 novembre 1971)

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, e dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, è sostituito dal seguente:

« In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimeposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonchè dai prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al titolo II del Trattato firmato a Roma il 30 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Zucchero	quintali	45.000
Caffè crudo	»	6.500
Surrogati di caffè	»	500
Cacao in grani	»	1.000
Tè	»	100
Semi di soja	»	8.500
Semi di arachidi	»	1.500
Spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi	ettanidri	1.500
Alcole denaturato	»	500
Birra	ettolitri	15.000
Benzina	quintali	250.000

Gasolio	quintali	70.000
Petrolio	»	6.000
Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) per uso domestico	»	70.000
Olio lubrificante	»	6.000
Libri di testo scolastici in altre lingue o in lingue miste approvati dalla amministrazione regionale	lire	15.000.000
Attrezzature per la agricoltura	»	120.000.000
Attrezzature per la industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe (valore)	lire	1.500.000.000

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia dal 1° gennaio 1971.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino** » (1411), d'iniziativa dei deputati D'Alessio ed altri; Darida (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino », d'iniziativa dei deputati D'Alessio, Pocchetti e Cesaroni; Darida, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il presente provvedimento venne discusso, in sede referente, in due sedute, l'una del 18 dicembre 1970 e l'altra del 7 luglio 1971. In quest'ultima la Commissione, all'unanimità e col consenso del Governo, stabilì di richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione in sede deliberante.

Essendo trascorso, ormai, molto tempo, mi sembra opportuno ricordare quanto in quella data venne detto in Commissione, dando lettura del resoconto sommario: « Il senatore Zuccalà espone i risultati della visita compiuta *in loco* per accertare la situazione del compendio demaniale; su di esso — afferma l'oratore — si è sviluppata una edilizia assolutamente irrazionale e povera, che dimostra come i concessionari appartenano effettivamente alle classi popolari, per cui appare opportuno addivenire alla cessione del compendio. Al fine, però, di evitare speculazioni — egli conclude — è opportuno introdurre un vincolo di inalienabilità, per i cessionari, della durata di dieci anni.

Il senatore Bosso, chiesti ed ottenuti dal relatore chiarimenti in ordine alla situazione del compendio rispetto al piano regolatore del comune di Roma, suggerisce che il vincolo di inalienabilità sia fissato solo per la durata di cinque anni al fine di evitare il perpetuarsi della caotica situazione edilizia attuale.

In senso contrario a tale proposta e favorevole a quella del relatore si pronuncia il senatore Soliano, mentre il senatore Masciale si dichiara a favore di un vincolo perpetuo di inalienabilità in quanto, se si fissasse un termine, la speculazione sulle aree del compendio sarebbe soltanto rinviata. In senso contrario alla proposta del senatore Masciale si pronuncia il relatore, rilevando che il vincolo perpetuo oltre a porre difficili problemi giuridici tornerebbe a danno dei concessionari. Dopo che il senatore Bosso ha dichiarato di non insistere nella sua proposta per aderire all'emendamento del relatore, la Commissione approva l'articolo 1 nel testo origina-

rio, l'articolo 2 con l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore e l'articolo 3, sempre nel testo originario ».

Richiamati questi punti della discussione svoltasi in sede referente, prego il senatore Zuccalà di riferire alla Commissione sui nuovi aspetti del disegno di legge.

Z U C C A L À , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi; noi eravamo mossi dalla preoccupazione, quando esaminammo questo disegno di legge (per il quale svolsi un sopralluogo, su incarico della Commissione), di evitare che l'acquisizione delle aree desse luogo a fenomeni speculativi che avrebbero anche potuto acquistare una certa imponenza. In quell'occasione ebbi l'onore di prospettare alla Commissione la possibilità che lo sviluppo di quella zona come porto turistico consentisse — qualora non ci fosse stato questo vincolo da noi suggerito — di far scattare un'affannosa e famelica speculazione su quei terreni che lo Stato cedeva a duemila lire il metro quadrato e che invece, con destinazione diversa, avrebbero raggiunto prezzi di gran lunga superiori, col tentativo, da parte della speculazione, di non dico costringere, ma certo di convincere gli acquirenti, in gran parte cittadini di non troppo elevate condizioni economiche, ad alienare i terreni stessi per adibirli ad usi diversi. Volendo evitare tutto ciò proponemmo un emendamento in cui si precisava che « l'acquirente non potrà vendere, alienare, permutare il terreno acquistato per dieci anni dalla data dell'acquisto ».

Si cercava quindi di bloccare questi terreni a favore delle classi popolari che si trovavano in quella zona per evitare la speculazione, d'altronde già in atto. A questa posizione si contrappose il vincolo perpetuo suggerito dal senatore Masciale, appunto per rendere più rigida la applicazione della legge, ma la Commissione addivenne — con la sola obiezione, appunto, del collega Masciale — al vincolo decennale, cioè alla soluzione da me proposta dopo che il senatore Bosso ritirò la propria di vincolo quinquennale; fermo restando, comunque, che si dovrà dare una struttura edilizia nuova all'intera zona nel contesto del piano regolatore di Roma. Sot-

6^a COMMISSIONE

116° RESOCONTO STEN. (30 novembre 1971)

to questo aspetto la Commissione fu d'accordo nell'approvare il disegno di legge con l'emendamento da me proposto.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento pone alla nostra Amministrazione gravi perplessità. Innanzitutto si viene a creare un altro grosso precedente dopo quello di Vibo Valentia.

A Vibo Valentia esisteva una situazione del tutto particolare. Già in quell'occasione ebbi comunque ad esprimere le mie riserve da un punto di vista generale, dettate dalla preoccupazione di creare un precedente pericoloso, del quale si sarebbe potuta richiedere l'estensione ad altre zone meno depresse.

Il secondo motivo della nostra preoccupazione è legato alle speculazioni, che non sono teoriche, ma che sono purtroppo già in atto. Risulterebbe che molte proprietà interessate sono state già cedute, con dei compromessi, a speculatori.

Onorevoli senatori, il Ministero ha effettuato un sopralluogo, così come ha fatto la Commissione, attraverso una sua delegazione.

Da questo sopralluogo vengono alcune considerazioni di carattere tecnico che io sottopongo alla loro attenzione.

Anzitutto non è stata fatta una delimitazione sicura delle zone demaniali e delle zone patrimoniali, per cui si rischierebbe, giusta l'attuale formulazione del disegno di legge, di includere nel provvedimento agevolativo non solo i casi ai quali si riferiva il senatore Zuccalà, e che meriterebbero tutta la nostra comprensione, ma grossi complessi quali alberghi, ville, eccetera. Alla predetta delimitazione delle zone riteniamo che sarebbe indispensabile provvedere qualora il Senato si orientasse in senso favorevole al disegno di legge.

C'è poi l'esigenza di far corrispondere, non al comune di Roma (perchè il discorso per

le strade, i giardini, eccetera, evidentemente è un discorso diverso), ma a coloro che hanno effettuato le costruzioni abusive, un prezzo al libero mercato da determinarsi da parte dell'Ufficio tecnico erariale, avendo presente che il valore delle aree nella zona interessata è di almeno dieci, venti volte superiore a quello indicato nel disegno di legge.

Occorre altresì regolarizzare la posizione debitoria di coloro che hanno fatto le costruzioni e che, in attesa della legge, hanno resistito, non pagano per queste costruzioni, considerate dall'Amministrazione finanziaria come patrimonio dello Stato, trattandosi di costruzioni abusive su terreno demaniale.

Ultimo punto. Noi saremmo d'accordo che nei confronti del comune di Roma si debba usare un criterio diverso da quello che bisogna usare nei confronti di coloro che hanno fatto le costruzioni abusive, però si vorrebbero richiedere al comune di Roma delle garanzie, perchè non succeda che, mancando una precisa regolamentazione sorgano poi situazioni che noi stessi dovremmo...

Z U C C A L À, *relatore alla Commissione*. Solo per le strade, però.

MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche per giardini e parchi.

Tutto ciò premesso, chiederei un rinvio, per consentire al Ministero di fare la delimitazione delle zone demaniali e patrimoniali e per rivedere il disegno di legge, avuto riguardo alle osservazioni fatte dalla Commissione tutta e in particolare a quelle del senatore Zuccalà, che ringrazio perchè il suo sopralluogo all'Isola sacra di Fiumicino ci ha offerto l'occasione per fare altrettanto e quindi per renderci conto della situazione del tutto precaria ed eccezionale della zona.

P R E S I D E N T E . Dato che il Governo chiede il rinvio, mi sembra inutile che continuiamo la discussione.

B I A G G I . Sono d'accordo, ma vorrei aggiungere che prima di cedere l'area demaniale occorre fare i piani particolareggiati,

6^a COMMISSIONE

116° RESOCONTO STEN. (30 novembre 1971)

sia del piano regolatore sia delle parcelle che vengono cedute.

PRESIDENTE. Non dimentichiamo, però, che qui c'è una situazione di fatto.

BIAGGI. Non possiamo prescindere, a mio avviso, da un piano che stabilisca che coloro che hanno costruito su terreni previsti per strade, piazze o giardini non hanno diritto ad alcuna indennità e che gli altri devono pagare quello che è giusto. Bisogna anche tener conto della situazione sociale fatta rilevare dal relatore.

MASCIALE. Voglio solo dire che ritengo opportuno il rinvio, data anche l'assenza di molti colleghi del mio settore. Quanto all'emendamento proposto, chiederei che ne venisse distribuita copia a tutti.

PRESIDENTE. Lo faremo senz'altro.

ZUCCALÀ, relatore alla Commissione. Signor Presidente, vorrei fare alcune brevi considerazioni perchè l'onorevole Sottosegretario le recepisca nei limiti del possibile e per delineare l'atteggiamento da assumere nei confronti del provvedimento. Quanto esposto ora dall'onorevole Sottosegretario a nome del Governo costituisce infatti un rigetto quasi totale dell'impostazione del provvedimento e degli indirizzi che lo stesso Governo aveva manifestato sia alla Camera che al Senato. Se il Governo mantiene la sua nuova posizione, non vedrei, ad esempio, neppure più la possibilità di discutere il provvedimento in sede deliberante.

Comunque, circa l'accertamento sui limiti della proprietà demaniale e della proprietà patrimoniale, credo che esso sia stato già fatto, come specificamente risulta dai lavori della Camera, e che tutto sia di proprietà demaniale.

Circa il prezzo, è vero che il valore reale è assai superiore a quello minimo stabilito dal disegno di legge, però si tratta di intervenire su una situazione sociale veramente grave. Erano sorte in questa zona, in modo disordinato e caotico, piccole case di pesca-

tori, contadini, lavoratori a basso reddito. Per regolarizzare questa situazione, si era prevista la cessione ad un prezzo di favore. Esistono, sì, alcuni immobili, qui ricordati, come il ristorante Gina, il grosso condominio di proprietà di un comandante dei vigili e due altri piccoli condomini, ma a questo proposito si può variare il prezzo in base alla norma dell'articolo 2, che offre un certo margine di discrezionalità nella fissazione del prezzo stesso.

Altra considerazione: il comune di Roma viene ad acquisire soltanto le strade, che attualmente sono soltanto tratturi informi, in quanto nessuno provvede a buttarci sopra almeno della ghiaietta. Sotto questo aspetto, pur non avendo nulla da eccepire alla richiesta di rinvio, vorrei pregare sia il rappresentante del Governo che la Commissione di arrivare sollecitamente ad una decisione per questo provvedimento, il cui *iter* si è prolungato già abbastanza a causa di altri lavori che ci hanno tutti intensamente impegnati.

C'è un'altra considerazione ancora, che è stata fatta da ultimo dal rappresentante del Governo e riguarda i pagamenti dei canoni di concessione. Non abbiamo fatto un accertamento specifico; però, da quanto mi è stato riferito e anche dagli incontri avuti sul posto, mi è venuta la conferma che c'è questa resistenza a pagare i canoni di concessione. C'è però anche da dire che in questi due ultimi anni i canoni di concessione sono stati decuplicati dall'Intendenza di finanza *ad libitum*...

PRESIDENTE. L'aumento trae origine dall'applicazione di un provvedimento di iniziativa del ministro Trabucchi.

ZUCCALÀ, relatore alla Commissione. I canoni sono stati moltiplicati più volte in diversi anni.

La preghiera mia comunque è questa: c'è una situazione difficile, di fermento, in relazione alla concessione del terreno, anche perchè si sono avute ingiunzioni di pagamento dei canoni di concessione con relativi atti esecutivi. Ora, un intero agglomerato che potremmo dire urbano, perchè ospita circa die-

6^a COMMISSIONE

116° RESOCONTO STEN. (30 novembre 1971)

cimila persone, non si può lasciare nell'incertezza sul suo avvenire.

Pregherei il rappresentante del Governo di tener conto di queste mie considerazioni, riferendo a chi di dovere.

MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho già detto, mi sembra, che le considerazioni del relatore sono state da me recepite al punto che, pur essendo pregiudizialmente il Governo contrario, si poteva esaminare meglio il problema.

A proposito della raccomandazione di fare presto, mi riservo di informare nel minor tempo il signor Presidente del momento in cui saremo pronti per una migliore discussione.

Lascerei impregiudicata la questione se chiedere o no l'esame del provvedimento in una sede diversa dalla deliberante, perchè ritengo che si potrà trovare un punto di convergenza e quindi la sede deliberante penso sia la via migliore per arrivare ad una rapida definizione del problema.

Nell'eventualità, comunque, che si affacciasse una impostazione sostanzialmente diversa da quella del disegno di legge in esame, la discussione dovrebbe essere più approfondita, e allora in quel momento potremo

decidere sull'opportunità di mantenere o no la sede deliberante.

CIPPELLINI. Vorrei chiedere al relatore di esaminare meglio quelle situazioni che, per essere passato per la zona in questione, ho avuto modo di constatare con i miei occhi. Sono state costruite ville...

PRESIDENTE. Ma con accesso attraverso sentieri, senza asfalto nè altro.

ZUCCALÀ, *relatore alla Commissione*. Le strade attorno sono asfaltate, quelle interne no.

Per concludere, pur non opponendomi alla richiesta di rinvio, ribadisco l'urgenza del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18,55.